



Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto

Dirigenza

Prot. 2588

Disposizione di Servizio n° 20 /2023

Il Dirigente Amministrativo,

- letta la nota ministeriale del 29 novembre 2022 in risposta a quesito proposto dalla Corte d'Appello di Salerno in merito al percepimento del contributo unificato nell'ambito dei procedimenti di opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale ex art. 99 D.P.R. 115/2002 (in allegato);
- preso atto che il Superiore Ministero della Giustizia - Direzione per gli Affari di Giustizia - Direzione Generali degli Affari Interni - Ufficio I - ritiene che non debba procedersi al percepimento del contributo unificato così come si era sin qui fatto (vedere nota DAG 148124.U del 23 settembre 2020);
- atteso, altresì, che l'eventuale ricorso non debba nemmeno iscriversi al registro del contenzioso civile SICID;
- precisato che, allo stato, non vi è alcuna possibilità di iscrivere il ricorso in opposizione in questione in uno dei registri informatici in uso presso l'Area Penale;

DISPONE

- a) l'istituzione di due registri cartacei di comodo, uno presso la Sezione Penale Dibattimentale e uno presso la Sezione GIP - GUP, che rimarranno in uso fino alla informatizzazione del servizio in questione, sui quali andranno iscritti i ricorsi di opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale ex art. 99 D.P.R. 115/2002;
- b) che per tali tipi di procedimenti non venga percepito il contributo unificato;
- c) che la tenuta di tali registro venga assegnata al Cancelliere Esperto Dott. Alessandro Valenti per il Dibattimento e al Funzionario Giudiziario Dott.ssa Caterina Angelino per il GIP - GUP.

Si comunichi: agli interessati, al Signor Presidente del Tribunale, al Signor Presidente della Sezione Penale, ai Magistrati dell'Area Penale, al Funzionario Giudiziario responsabile della Sezione Penale Dott.ssa Tiziana Di Mario, al Funzionario Giudiziario Dott.ssa Caterina Angelino e alle RSU.

Inoltre, si comunichi ai Consigli dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona Pozzo di Gotto, Patti e Messina

Barcellona Pozzo di Gotto, 26 settembre 2023

Il Dirigente Amministrativo

(Dott. Antonino Ciccia)



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA
DIREZIONE GENERALE DEGLI AFFARI INTERNI
UFFICIO I
REPARTO I- SERVIZI RELATIVI ALLA GIUSTIZIA CIVILE

Al sig. Presidente della Corte di appello di
Salerno

e. p. c.
alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati

Oggetto: quesito su contributo unificato e procedimenti di opposizione al rigetto dell'ammissione al gratuito patrocinio nel processo penale – art. 99 d.P.R. n. 115 del 2002.
Rif. prot. DAG n. 202422.E del 7.10.2022

La Corte di appello di Salerno, con nota prot. n.10080 del 7/10/2022 (*allegato 1*), ha trasmesso la richiesta del Presidente del Tribunale di Salerno volta a chiarire se possa ritenersi ancora attuale l'indirizzo fornito da questa Direzione generale con nota prot. DAG n. 148124.U del 23/09/2020 (indirizzata sempre a codesto ufficio) in merito al regime fiscale cui assoggettare i procedimenti di opposizione avverso i provvedimenti di rigetto dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato nel settore penale, disciplinati dall'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002, alla luce dell'orientamento consolidatosi nella giurisprudenza di legittimità.

Deve premettersi che, con la nota sopra citata, questa Direzione, nel valorizzare il profilo di autonomia di tale procedimento rispetto al processo penale cui accede e l'impegno della macchina della giustizia nella risoluzione di una controversia ulteriore rispetto a quella affrontata dal giudice penale, aveva ribadito il pregresso orientamento di questa Amministrazione in merito alla debenza del contributo unificato in tali giudizi.

Ad avviso di codesto Ufficio, invece, deve escludersi il pagamento del contributo unificato nei procedimenti in questione, in quanto - in linea con l'indirizzo ampiamente recepito in giurisprudenza - si ritiene che tali giudizi siano strettamente connessi all'esercizio del diritto di difesa in ambito penale e soggetti, quindi, ai principi dell'ordinamento processuale penale, che non prevede il pagamento di tale contributo.

Questa Direzione generale, alla luce dell'indirizzo che è prevalso nelle recenti statuizioni della Corte di Cassazione (Cass. pen. Sez. IV, Sent. n. 28367 del 19-07-2022; Cass. pen., Sez. IV, Sent. N.5351 del 10-02-2020), ritiene che tale conclusione meriti di essere condivisa.

Infatti, con orientamento costante, la Corte di legittimità ha statuito che: a) l'opposizione proposta ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 30 maggio 2002 avverso il decreto di rigetto

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel. 06-68851 – prot.dag@giustiziacert.it – ufficio1.dgcivile.dag@giustizia.it



dell'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato emesso nell'ambito di un procedimento penale va proposta al giudice penale, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale; b) tale opposizione rappresenta uno strumento, seppur straordinario e atipico, di tipo impugnatorio, come tale regolato dai principi dell'ordinamento processuale penale; c) al giudizio di opposizione di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 99, si applica il rito sommario civile di cognizione, ben potendo il giudice penale procedere nel giudizio di che trattasi anche nel rispetto delle norme processuali civili.

Può dirsi dunque ormai recepito, nella giurisprudenza della Suprema Corte, l'orientamento secondo il quale *“le controversie sull'ammissione alla fruizione del diritto alla difesa gratuita ed alla revoca di tali atti abbiano ad oggetto non tanto profili di carattere patrimoniale, pur certamente sussistenti, quanto una questione connessa alla effettività dell'esercizio del diritto di difesa nel processo penale. In tale ambito, dunque, appare razionale ritenere che il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale debba orientare ad attingere, fin dove possibile, ai principi ed alle regole dell'ordinamento penale”* (Cass. pen., Sez. IV, Sent. N.6875 del 23-02-2021).

Nelle citate pronunce la Cassazione ha ritenuto pertanto erroneo l'avvio alla trattazione dell'affare secondo le regole civilistiche, con iscrizione del procedimento nel registro della cancelleria civile SICID, disponendo l'annullamento del provvedimento impugnato.

In particolare, la Corte, nell'accogliere il ricorso avverso il provvedimento che onerava la parte ad iscrivere l'opposizione ex art.99 in questione al *“ruolo civile generale degli affari contenziosi”* ha ritenuto che “il provvedimento impugnato è certamente illegittimo, in quanto onera l'istante di adempimenti (iscrizione del ricorso nel ruolo civile e pagamento del contributo unificato) che non sono previsti dalla legge nell'ambito del procedimento ex art. 99 cit. in disamina”.

Le considerazioni sopra esposte rendono inevitabile il superamento delle disposizioni impartite in precedenza con nota n. prot. DAG 148124.U del 23/09/2020; piuttosto, si deve concludere che nel procedimento di opposizione al provvedimento di rigetto all'ammissione al patrocinio a carico dello Stato nel processo penale, ai sensi dell'art. 99 del d.P.R. n. 115 del 2002, non sia dovuto il pagamento del contributo unificato, stante il carattere accessorio della controversia rispetto al processo penale e la conseguente applicazione allo stesso delle disposizioni generali previste dall'ordinamento per il procedimento principale.

Ciò premesso, avuto riguardo alla richiesta relativa al registro su cui iscrivere tali procedimenti, appare evidente che gli stessi non dovranno essere iscritti nel registro della cancelleria civile SICID, bensì nei registri in uso al settore penale, rimettendosi alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, a cui la presente nota è indirizzata per conoscenza, ogni valutazione in merito alla eventuale implementazione dei sistemi informativi in uso presso gli Uffici, per la gestione dei procedimenti in oggetto.

Roma, 29 novembre 2022

IL DIRETTORE GENERALE
Giovanni Mimmo



CORTE DI APPELLO DI SALERNO

PRESIDENZA

Cittadella Giudiziaria, Palazzina "Trotula de Ruggiero", Viale Unità d'Italia
84123 - SALERNO Tel. 089 5645157;
e-mail: ca.salerno@giustizia.it

Prot. n. 10080

Salerno, 07 OTT. 2022

OGGETTO: Quesito contributo unificato e procedimenti di opposizione ex art. 99 DPR 115/2002 ai provvedimenti di rigetto all'ammissione al gratuito patrocinio emessi dal giudice penale.

AI MINISTERO della GIUSTIZIA
Direzione Generale della Giustizia Civile
Ufficio I - Affari Civili Interni

ROMA

e, p.c. **AL SIG. PRESIDENTE DEL TRIBUNALE**
SALERNO

Si trasmette la richiesta del Presidente del Tribunale di Salerno prot. n. 6258.U in data 4.10.2022 riguardante l'oggetto, osservando che la nota ministeriale del 22.09.2020, di risposta ad un quesito sollevato da questa Corte di Appello su input del Tribunale di Vallo della Lucania, richiamava alcune sentenze dalla Corte di Cassazione, oggi in contrasto con altre decisioni della Suprema Corte adottate negli ultimi anni e citate dal Presidente del Tribunale di Salerno.

In attesa di cortese riscontro si porgono cordiali saluti.

LA PRESIDENTE

Iside Russo

dovuto il contributo unificato per le opposizioni in oggetto nonostante la competenza del Giudice penale.

Di qui la conclusione secondo cui sarebbe legittima la prassi seguita da alcuni Tribunali (in attesa che la Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati fornisca indicazioni sulla possibilità di creare un collegamento tra il registro civile e quelli in uso al settore penale), di una preventiva iscrizione al SICID delle opposizioni.

Di contro la Cassazione, con plurime sentenze (cfr tra le altre 5351/20 e la recente 28367/22) lo ha esplicitamente escluso non ritenendo possibile l'*escamotage* seguito da alcuni Tribunali necessario per il recupero del contributo unificato con riferimento ad un giudizio di competenza del Giudice penale anche se da trattare poi nelle forme del rito civile.

Ciò in quanto:

- a) *"si ritiene illegittimo onorare l'istante di adempimenti (iscrizione del ricorso al ruolo civile e pagamento del contributo unificato) che non sono previsti dalla legge nell'ambito del proc. ex art. 99 in oggetto"*;
- b) *" Perché la finalità dell'opposizione al rigetto dell'istanza di ammissione o al provvedimento di revoca dell'ammissione in precedenza deliberata è attività strettamente connessa all'esercizio del diritto di difesa nell'ambito del procedimento penale come si ricava sul piano sistematico avuto riguardo alla collocazione dell'art. 99 DPR 115/2002 nell'ambito del titolo II parte III del decreto recante "disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello stato nel processo penale"*.

Nel "contrasto" interpretativo ed in attesa che si giunga ad una soluzione definitiva, anche informatica, al problema ed al solo fine di evitare incongruenze tra giudizi azionati al SICID rispetto a quelli azionati direttamente davanti al Giudice penale che possono altresì condurre a pronunce di nullità o abnormità, ovvero, in caso contrario, a responsabilità per danno erariale, si rinnova al Ministero il quesito già proposto al fine di rivalutare, se del caso, le relative conclusioni alla stregua degli indirizzi ermeneutici della S.C. ovvero fornendo le opportune indicazioni anche informatiche per dare una soluzione definitiva al problema fiscale, dovendo, nelle more, necessariamente attenersi al "*decisum*" della S.C.

Si trasmette al sig. Presidente della Corte di Appello per l'eventuale inoltro.

Ringrazio per l'attenzione

Cordialità.

Il Presidente del tribunale
Dott. Giuseppe Ciampa

